

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
92/C 201/01	ECU.....	1
92/C 201/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) .....	2
92/C 201/03	Applicazione dell'accordo del GATT sugli appalti pubblici alla Repubblica ellenica	3
92/C 201/04	Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità .....	4
92/C 201/05	Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991] .....	10
92/C 201/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991].....	11
92/C 201/07	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti .....	12
92/C 201/08	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari .....	13
92/C 201/09	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari) .....	14

(segue)

**Corte di giustizia**

## CORTE DI GIUSTIZIA

92/C 201/10	Sentenza della Corte, del 16 luglio 1992, nei procedimenti riuniti C-63/91 e C-64/91 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal of England and Wales): Sonia Jackson e Patricia Cresswell contro Chief Adjudication Officer ( <i>Parità tra gli uomini e le donne — Previdenza sociale — Lavoro e formazione professionale — Sussidio per indigenza</i> ) ..... 15	15
92/C 201/11	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 16 luglio 1992, nel procedimento C-78/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner, Belfast): Rose Hughes contro Chief Adjudication Officer, Belfast ( <i>Previdenza sociale — Family Credit</i> ) ..... 15	15
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
92/C 201/12	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 16 luglio 1992, nella causa T-1/91, Hilaire Della Pietra contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Dipendenti — Rapporto informativo — Ricevibilità — Insufficienza di motivazione di un giudizio peggiorativo — Ricorso per annullamento e risarcimento danni</i> ) ..... 16	16

II *Atti preparatori***Commissione**

92/C 201/13	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995 ..... 17	17
	Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995 ..... 18	18
92/C 201/14	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995 ..... 19	19
	Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995 ..... 20	20

III *Informazioni***Commissione**

92/C 201/15	Invito a presentare proposte nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare (1991-1994) per il settore I - analisi degli approcci e modellazione .....	25
92/C 201/16	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.236 — Ericsson/Ascom) .....	26
92/C 201/17	Non opposizione da un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.234 — GECC/AVIS) .....	26
92/C 201/18	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.160 — Elf Atochem/Rohm & Haas) .....	27

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

7 agosto 1992

(92/C 201/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,9980	Dollaro USA	1,38163
Corona danese	7,85592	Dollaro canadese	1,63336
Marco tedesco	2,03914	Yen giapponese	176,599
Dracma greca	250,903	Franco svizzero	1,82858
Peseta spagnola	130,138	Corona norvegese	8,02586
Franco francese	6,88878	Corona svedese	7,40759
Sterlina irlandese	0,766038	Marco finlandese	5,59144
Lira italiana	1543,62	Scellino austriaco	14,3509
Fiorino olandese	2,29889	Corona islandese	75,3677
Scudo portoghese	174,057	Dollaro australiano	1,87339
Sterlina inglese	0,720460	Dollaro neozelandese	2,53975

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(cereali)**

(92/C 201/02)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1343/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 22)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1356/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 58)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1345/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 28)	6. 8. 1992	75,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1346/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 31)	6. 8. 1992	70,98 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1344/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 25)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1910/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia (GU n. L 192 del 11. 7. 1992, pag. 20)	—	Nessuna offerta

**Applicazione dell'accordo del GATT sugli appalti pubblici alla Repubblica ellenica**

(92/C 201/03)

In seguito all'approvazione da parte dei contraenti dell'accordo del GATT sugli appalti pubblici dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici per la Repubblica ellenica, i diritti e gli obblighi derivanti da tale accordo saranno applicabili alla Repubblica ellenica a decorrere dal 5 settembre 1992.

All'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 80/767/CEE (\*) vengono aggiunte, ai sensi dell'articolo 1 della stessa direttiva, le seguenti amministrazioni aggiudicatrici della Repubblica ellenica:

**REPUBBLICA ELLENICA**

**ELENCO DEGLI ENTI**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας                           | 28. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού                          |
| 2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων                    | 29. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                  |
| 3. Υπουργείο Εμπορίου                                     | 30. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας                      |
| 4. Υπουργείο Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας            | 31. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού                                   |
| 5. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας                          | 32. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων                               |
| 6. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης                     | 33. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία                                     |
| 7. Υπουργείο Αιγαίου                                      | 34. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας                                    |
| 8. Υπουργείο Εξωτερικών                                   | 35. Οργανισμός Εργατικής Εστίας                                    |
| 9. Υπουργείο Δικαιοσύνης                                  | 36. Εθνικό Τυπογραφείο   |
| 10. Υπουργείο Εσωτερικών                                  | 37. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας                           |
| 11. Υπουργείο Εργασίας                                    | 38. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας                                       |
| 12. Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών                    | 39. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                       |
| 13. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | 40. Πανεπιστήμιο Αιγαίου   |
| 14. Υπουργείο Οικονομικών                                 | 41. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                         |
| 15. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών                  | 42. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης                                |
| 16. Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων   | 43. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων   |
| 17. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης                           | 44. Πανεπιστήμιο Πατρών  |
| 18. Γενικό Επιτελείο Στρατού                              | 45. Πολυτεχνείο Κρήτης   |
| 19. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                             | 46. Σιδιτανίδειος Σχολή  |
| 20. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας                           | 47. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) |
| 21. Υπουργείο Γεωργίας                                    | 48. Αιγινήτειο νοσοκομείο  |
| 22. Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών               | 49. Αρεταίειο νοσοκομείο   |
| 23. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς                         | 50. Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Δοίκησης                                |
| 24. Γενικό Χημείο του Κράτους                             | 51. Ελληνικά Ταχυδρομεία   |
| 25. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης                  | 52. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού                         |
| 26. Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο φύλων              | 53. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων                                |
| 27. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων               | 54. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων                                    |

(\*) GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1.

**Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, dai quali è autorizzata l'importazione di  
carni fresche nella Comunità**

(92/C 201/04)

*Decisione C(92) 1877 della Commissione del 30 luglio 1992*

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

N. d'autorizza- zione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
3 W	Montfort Pork Inc., Worthington, MN	×					×		( <sup>6</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>11</sup> )
7	Berliner & Marx, South Bend, IN	×			×				( <sup>9</sup> ) ( <sup>11</sup> )
7 A	Northern Beef, Edgar, WI	×	×		×				( <sup>11</sup> )
I-30	New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans, LA			×					( <sup>1</sup> )
53	American Freezer Services, Norfolk, NE			×					( <sup>1</sup> )
E-113-W	M & R Packing Co., Walterboro, SC	×	×					×	
I-113	US Cold Storage, Philadelphia, PA			×					( <sup>1</sup> )
I-149	C W Storage, Albany, NY			×					( <sup>1</sup> )
I-162	Americold, Fogelsville, PA			×					( <sup>1</sup> )
I-183	Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA			×					( <sup>1</sup> )
I-195	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					( <sup>1</sup> )
244	IBP, Storm Lake, IA	×					×		( <sup>7</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>11</sup> )
244 M	IBP, Madison, NE	×					×		( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>11</sup> )
244 P	IBP, Perry, IA	×					×		( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>11</sup> )
244 W	IBP, Waterloo, IA	×					×		( <sup>7</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>11</sup> )
245 L	IBP, Lexington, NE	×	×		×				( <sup>12</sup> )
253	Long Prairie Packing Co. Inc., Long Prairie, MN	×			×				( <sup>9</sup> ) ( <sup>11</sup> )
I-305	Georgia Portsq. Authority, Savannah, GA			×					( <sup>1</sup> )

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
I-320	South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC			x					(1)
I-333	Diamond Distribution Center, Newark, DE			x					(1)
I-335	Service Cold Storage, Miami, FL			x					(1)
I-346	Primliks, Miami, FL			x					(1)
382 G	Smithfield Packing Co., Norfolk, VA			x					(1)
410	Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI	x			x				(2) (11)
511	Rocco Further Processing, Timberville, VA	x	x			x			
532	Northern States Beef, Omaha, NE	x			x				(2) (11)
E-646	Transcontinent Packing Co., Palestine, TX	x	x					x	(13)
E-713	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE	x	x					x	
889 A	J. F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE	x	x		x				(10) (11)
1620	Quality Pork Processors Inc., Austin, MN	x					x		(6) (7) (11)
2003	Cornbelt Meats Inc., Albert Lea, MN	x					x		(6) (7) (11)
E-2018	Dallas Crown Packing Co., Kaufman, TX	x	x					x	
2508	The Bruss Company, Chicago, IL		x			x			
3001	Capitol Cold Storage, San Antonio, TX			x					(1)
3056	Termicol Inc., Wallula, WA			x					(1)
3131	Worthington Freezer Warehouse Company, Worthington, MN			x					(1) TF
3136	Fairmont Refrigerated Service Co., Fairmont, MN			x					(1) TF
3149	Milliard Warehouse (L & B Corp.), Des Moines, IA			x					(1)
3150	Beatrice Cold Storage Warehouse, Denver, CO			x					(1)

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
3157	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			x					( <sup>1</sup> )
3158	Freezer Services Inc., Amarillo, TX			x					( <sup>1</sup> )
3161	Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN			x					( <sup>1</sup> )
3164	Americold Corporation, Boston, MA			x					( <sup>1</sup> )
3170	Logansport Refrig. Services, Logansport, IN			x					( <sup>1</sup> )
3190	American Freezer Services Inc., Fremont, NE			x					( <sup>1</sup> )
3198	Milliard Warehouse (L & B Corp.), Denison, IA			x					( <sup>1</sup> )
3215	Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH			x					( <sup>1</sup> )
3216	Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS			x					( <sup>1</sup> )
3219	Merchants Refrigerating Co., Denver, CO			x					( <sup>1</sup> )
3229	Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS			x					( <sup>1</sup> )
3241	AMC Warehouses, Grand Prairie, TX			x					( <sup>1</sup> )
3245	United Refrigerated Services, Marshall, MO			x					( <sup>1</sup> )
3256	Nobel Inc., Denver, CO			x					( <sup>1</sup> )
3261	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			x					( <sup>1</sup> )
3273	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE			x					( <sup>1</sup> )
3338	Millard Warehouse, Iowa City, IA			x					( <sup>1</sup> )
3363	Millard Warehouse (L & B Corp.), Friona, TX			x					( <sup>1</sup> )
3396	Americold, Bettendorf, IA			x					( <sup>1</sup> )
3397	DFW Cold Storage Inc., Richardson, TX			x					( <sup>1</sup> )
3398	Millard Warehouse, Grand Island, NE			x					( <sup>1</sup> )

N. d'autorizza- zione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
3407	Bell Cold Storage, St Paul, MN			x					(1)
3431	Texas Cold Storage, Fort Worth, TX			x					(1)
3447	Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI			x					(1)
3474	Nordic Warehouses Inc., Benson, NC			x					(1)
3475	Atlas Warehouse Cold Storage, Green Bay, WI			x					(1)
3477	Northland Cold Storage, Greenbay, WI			x					(1)
3490	Oneida Cold Storage, Salt Lake City, UT			x					(1)
3505	Dakota Cold Storage, Huron, SD			x					(1)
3507	Zollinger Cold Storage Corp., Logan, UT			x					(1)
3512	Inland Storage Dist. Center, Kansas City, KS			x					(1)
3524	Trans Continental Cold Storage, Storm Lake, IA			x					(1)
3535	Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL			x					(1)
3552	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA			x					(1)
3554	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			x					(1)
3555	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			x					(1) TF
3562	L & B Corporation, Lincoln, NE			x					(1)
3573	Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN			x					(1) TF
3610	Millard Cold Storage, Dodge City, KS			x					(1)

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
3688	Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN			x					(1)
3707	United States Cold Storage Inc., Omaha, NE			x					(1)
3722	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			x					(1) TF
3738	Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO			x					(1)
3748	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			x					(1)
3854	Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO			x					(1)
3860	Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI			x					(1)
3871	York Cold Storage Co., York, NE			x					(1)
3910	United States Cold Storage, East Peoria, IL			x					(1)
3935	Millard Warehouse, Omaha, NE			x					(1)
3942	Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX			x					(1)
4215	Mid America Refr. Serv., Omaha, NE			x					(1)
E-4816	Great Western Meat Co., Morton, TX	x	x					x	
5736 A	VMI Corporation, Omaha, NE		x		x				(1) (11)
E-6043	Florence Packing Co., Stanwood, WA	x	x					x	
6543	Savannah Cold Storage, Savannah, GA			x					(1)
E-7041	Beltex Corporation, Fort Worth, TX	x	x					x	(12)
7164	Cox Packing Co., Devine, TX	x	x			x			
7271	Custom Meat Corp., Dallas, TX		x			x			
7298	Monfort of Colorado Inc., Harper, KS	x	x			x			
E-8861	Amfran Packing Co., Plainfield, CT	x	x					x	
8904	Bell Cold Storage, St Paul, MN			x					(1)
8984	Provimi Veal Corp., Seymour, WI	x	x		x				(1) (11)
8984-A	Provimi Lamb, Seymour, WI		x			x			

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)								
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP	
E-9294	Cavel West Inc., Redmond, OR	x	x					x		
9400	Taylor Packing Co. Inc., Wyalusing, PA	x			x				( <sup>1</sup> ) ( <sup>11</sup> )	
E-9910	Cavalier Export Co., Evington, VA	x	x					x		
13182	Mid-Continent Cold Storage, Omaha, NE			x					( <sup>1</sup> )	
13247	Gold Leaf of Nebraska, York, NE		x		x				( <sup>1</sup> ) ( <sup>11</sup> )	
E-13439	Archway Packing Co., Desloge, MO	x	x					x		
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	x	x					x	( <sup>11</sup> )	
17054	RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA			x					( <sup>1</sup> )	
17068	US Coldstorage, Cumberton, NC			x					( <sup>1</sup> )	
17174	Northwest Beef, Portland, OR	x	x		x				( <sup>11</sup> )	
17461	Millard Refrigerated Services, Greeley, CO			x					( <sup>1</sup> )	
17756	Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA			x					( <sup>1</sup> )	

(\*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

P: Carne suina

S: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

TF: Gli stabilimenti con la menzione «TF» sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.

(<sup>1</sup>) Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento definitivo in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.

(<sup>2</sup>) Solamente frattaglie.

(<sup>3</sup>) Anche per i fegati di animali della specie bovina.

(<sup>4</sup>) Esclusivamente per i fegati di animali della specie bovina.

(<sup>5</sup>) Solamente lingue e cuori.

(<sup>6</sup>) Solamente lingue, cuori e reni.

(<sup>7</sup>) Solamente lingue, cuori, reni e fegati.

(<sup>8</sup>) Solamente lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.

(<sup>9</sup>) Solamente carne imballata e che ha subito un trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.

(<sup>10</sup>) Con esclusione delle frattaglie.

(<sup>11</sup>) Le carni fresche devono essere sbarcate sul territorio della Comunità al più tardi il 31 dicembre 1992.

(<sup>12</sup>) Le importazioni di carni fresche potranno cominciare a partire da una data fissata dalla Commissione conformemente alla decisione della Commissione del 16 marzo 1992.

(<sup>13</sup>) Le carni fresche devono essere sbarcate sul territorio della Comunità al più tardi il 31 gennaio 1993.

**Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]**

(92/C 201/05)

In virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (GU n. L 341 del 12. 12. 1991), la Commissione comunica che dopo riversamenti obbligatori effettuati, i contingenti ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo contingentale	Data di esaurimento
40.0010 (1. 7.-31. 12. 1992)	1	Pakistan	1 130,5 t	9. 7. 1992
40.0033 (1. 7.-31. 12. 1992)	3	Corea del Sud	31,5 t	1. 7. 1992
40.0050 (1. 1.-30. 6. 1992)	5	Romania	227 000 pezzi	29. 6. 1992
40.0070 (1. 7.-31. 12. 1992)	7	India	486 000 pezzi	1. 7. 1992
40.0080 (1. 7.-31. 12. 1992)	8	Cina	96 000 pezzi	7. 7. 1992
40.0090 (1. 7.-31. 12. 1992)	9	Pakistan	65,5 t	7. 7. 1992
40.0090 (1. 7.-31. 12. 1992)	9	Cina	5,5 t	1. 7. 1992
40.0150 (1. 1.-30. 6. 1992)	15	Bulgaria	34 000 pezzi	25. 6. 1992
40.0150 (1. 7.-31. 12. 1992)	15	Cina	22 500 pezzi	1. 7. 1992
40.0170 (1. 7.-31. 12. 1992)	17	Cina	8 000 pezzi	1. 7. 1992
40.0200 (1. 7.-31. 12. 1992)	20	Pakistan	116 t	1. 7. 1992
40.0200 (1. 7.-31. 12. 1992)	20	India	116 t	1. 7. 1992
40.0220	22	Hong Kong	130 t	24. 6. 1992
40.0240	24	Corea del Sud	100 000 pezzi	9. 7. 1992

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]**

(92/C 201/06)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (GU n. L 341 del 12. 12. 1991), la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.0600	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce n. 4303 — pelli da pellicceria interne e loro pezzi e ritagli, riuniti — — pelli dette «allungate» Oggetti di vestiario e loro accessori e altre pelliccerie lavorate o confezionate	Corea del Sud	2 536 000	27. 6. 1992
10.0670	Calzature con soles esterne, di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Romania	3 019 000	25. 6. 1992
10.1227	Altri mobili e loro parti	Romania	43 549 000	5. 6. 1992

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

**Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti**

(92/C 201/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti e al conseguente pregiudizio da esse provocato all'industria comunitaria. La denuncia è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC), a nome dei produttori comunitari che, secondo il ricorrente, rappresentano tutta la produzione comunitaria di etanolamina.

### **Prodotto**

Il prodotto in esame è l'etanolamina, ottenuta con reazioni successive dell'ammoniaca con l'ossido di etilene. L'etanolamina è utilizzata per la preparazione di diversi prodotti nell'industria tessile, chimica e farmaceutica, nonché per la produzione di cosmetici e di materiali per costruzione <sup>(1)</sup>.

### **Dumping**

La denuncia relativa alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti sostiene, in base ad elementi di prova sufficienti, che i margini di dumping sono significativi. Tali margini sono stati calcolati confrontando, a livello franco fabbrica, i prezzi applicati sul mercato interno e i prezzi all'exportazione nella Comunità.

### **Pregiudizio**

Secondo la denuncia le importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti hanno provocato un pregiudizio sostanziale alla produzione comunitaria.

Il volume delle importazioni nella Comunità di etanolamina originaria degli Stati Uniti è aumentato del 38 %, passando da 40 680 t nel 1988 a 56 197 t nel 1991. Dato che il consumo nella Comunità è aumentato soltanto del 10 %, secondo la denuncia tra il 1988 e il 1991 la quota di mercato dei produttori americani è aumentata di 7,9 punti, raggiungendo il 39,2 % del mercato comunitario.

I ricorrenti affermano che tra il 1988 e il 1991 i prezzi ai quali l'etanolamina proveniente dagli Stati Uniti è stata venduta nella Comunità erano nettamente inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari.

È stato inoltre affermato che, a causa delle importazioni oggetto di dumping, tra il 1988 e il 1991 l'industria comunitaria ha subito un calo della produzione del 7 % e una diminuzione del tasso di utilizzazione degli impianti di 14,1 punti, mentre la domanda interna è aumentata del 10 %.

Secondo la denuncia, inoltre, le importazioni hanno provocato la diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria e la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa di 8,4 punti, passando dal 62,5 % nel 1988 al 54,1 % nel 1991. In seguito al calo della quota di mercato e alla depressione dei prezzi, superiore al 40 % tra il 1989 e il 1991, i produttori comunitari avrebbero subito un calo del profitto e in alcuni casi perdite finanziarie.

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi, secondo il ricorrente, non è rilevante e nel periodo 1988-1991 le corrispondenti quote di mercato sarebbero rimaste relativamente stabili entro un margine compreso tra il 6 % e l'8 %.

### **Procedura**

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento suddetto.

### **Termine**

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni in materia di dumping e di pregiudizio oppure altre argomentazioni pertinenti e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Relazioni esterne (Divisione I-C-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles <sup>(3)</sup> entro i trenta giorni successivi alla

<sup>(1)</sup> Secondo la denuncia il prodotto rientra nei codici NC 2922 11 00, 2922 12 00 e 2922 13 00.

<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Telex COMEU B 21877, telefax (32-2) 235 65 05.

data di pubblicazione del presente avviso, oppure, per le parti direttamente interessate, a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono farne richiesta entro due settimane a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tutti i questionari, compresi quelli chiesti dopo la scadenza del

termine fissato, devono essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo sopra indicato entro 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o finali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

**Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

(92/C 201/08)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

**Gara n. 96**

Data della decisione della Commissione: 31 luglio 1992

(ECU/100 kg)

Formula			A/C-D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro $\geq$ 82 %	Nello stato in cui si trova	117	120	—	—
		Concentrato	105	108	119	—
	Burro < 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	194		—	
		Concentrato	206		192	
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq$ 82 %		145	142	—	130
	Burro < 82 %		141	138	—	—
	Burro concentrato		188	183	172	169
	Crema		—	—	55	—
Cauzione di trasformazione	Burro		160	—	—	—
	Burro concentrato		207	—	189	—
	Crema		—	—	61	—

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(prodotti lattiero-caseari)**

(92/C 201/09)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

*(ECU/100 kg)*

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	117	31. 7. 1992	263,50

*(ECU/100 kg)*

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	56	31. 7. 1992	208	240

*(ECU/100 kg)*

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16)	11	31. 7. 1992	175	40

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

del 16 luglio 1992

nei procedimenti riuniti C-63/91 e C-64/91 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal of England and Wales): Sonia Jackson e Patricia Cresswell contro Chief Adjudication Officer <sup>(1)</sup>

*(Parità tra gli uomini e le donne — Previdenza sociale — Lavoro e formazione professionale — Sussidio per indigenza)*

(92/C 201/10)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nei procedimenti riuniti C-63/91 e C-64/91, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal of England and Wales, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Sonia Jackson (procedimento C-63/91) e Patricia Cresswell (procedimento C-64/91) e il Chief Adjudication Officer, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6, 1979, pag. 24) nonché della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39, pag. 40), la Corte, composta dai signori O. Due, presidente di sezione; R. Joliet e F.A. Schockweiler, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, J. L. Murray e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere; D. Triantafyllou amministratore principale, ha pronunciato, il 16 luglio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'art. 3, n. 1 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che non è riferibile alle sue previsioni

<sup>(1)</sup> GU n. C 86 del 3. 4. 1991.

*una prestazione come l'assegno supplementare o integrativo che può essere concesso, in una serie di situazioni personali, a persone che dispongano di risorse insufficienti per far fronte ai propri bisogni, ai sensi della definizione datane dalla legge; a tal fine è irrilevante la circostanza che il titolare della prestazione versi in uno dei rischi enumerati all'art. 3 della direttiva.*

2. La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, dev'essere interpretata nel senso che non è riferibile ad essa un regime previdenziale, come l'assegno supplementare o integrativo, per il solo motivo che i presupposti della concessione delle prestazioni possono avere la conseguenza di pregiudicare la possibilità, per un genitore singolo non convivente, di accedere ad una formazione professionale o di intraprendere un lavoro a tempo parziale.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 16 luglio 1992

nel procedimento C-78/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner, Belfast): Rose Hughes contro Chief Adjudication Officer, Belfast <sup>(1)</sup>

*(Previdenza sociale — Family Credit)*

(92/C 201/11)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nel procedimento C-78/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Commissioner, Belfast, nella causa dinanzi ad esso pendente tra la sig.ra Rose Hughes e il Chief Adjudication Officer, Belfast, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio

<sup>(1)</sup> GU n. C 92 del 10. 4. 1991.

14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU n. L 230, pag. 6), in particolare degli artt. 4, n. 1, e 73, nonché sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257, pag. 2), in particolare dell'art. 7, n. 2, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione; J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 luglio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Una prestazione concessa automaticamente alle famiglie che rispondano a determinati criteri obiettivi, con riguardo in particolare al numero dei componenti, al red-*

*dito e alle risorse patrimoniali possedute, va assimilata ad una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.*

2. *Nell'ipotesi di un lavoratore subordinato assoggettato alla normativa di uno Stato membro e dimorante con la propria famiglia in un altro Stato membro, il coniuge che non abbia mai risieduto né esercitato attività lavorativa subordinata nello Stato di occupazione del lavoratore può giovare dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 e far valere un diritto a titolo derivativo di percepire dall'ente competente di questo Stato prestazioni familiari in favore dei membri della famiglia del suddetto lavoratore, sempreché il lavoratore medesimo soddisfi le condizioni prescritte dell'art. 73 e le prestazioni familiari di cui trattasi siano altresì previste dalle norme nazionali applicabili ai familiari.*

#### TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 16 luglio 1992

nella causa T-1/91, Hilaire Della Pietra contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Rapporto informativo — Ricevibilità — Insufficienza di motivazione di un giudizio peggiorativo — Ricorso per annullamento e risarcimento danni)*

(92/C 201/12)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa T-1/91, Hilaire della Pietra, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv.

Pierre Gérard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Christine Goerens, 54, avenue de la Liberté, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Sean van Raepenbusch, assistito dall'avv. Claude Verbraeken e dall'avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto l'annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1985-1987 ed il risarcimento del preteso danno materiale e morale subito dal ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente; A. Saggio e Chr. Yeraris, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore, ha pronunciato il 16 luglio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *Le spese sono compensate.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 26 del 2. 2. 1991.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995**

(92/C 201/13)

COM(92) 308 def.

*(Presentata dalla Commissione il 10 luglio 1992)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica democratica del Madagascar hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire all'accordo sulla pesca al largo del Madagascar al termine del periodo di applicazione dei primi protocolli;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 14 maggio 1992 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più

presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dei protocolli attualmente in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.

## ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995

*A. Lettera del governo della Repubblica democratica del Madagascar*

Signor . . . ,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995, siglato il 14 maggio 1992, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 21 maggio 1992, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 30 novembre 1992 una prima rata pari ad un terzo della partecipazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della  
Repubblica democratica del Madagascar*

*B. Lettera della Comunità*

Signor . . . ,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1995, siglato il 14 maggio 1992, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 21 maggio 1992, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 30 novembre 1992 una prima rata pari ad un terzo della partecipazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del  
Consiglio delle Comunità europee*

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995**

(92/C 201/14)

COM(92) 308 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar <sup>(2)</sup> le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione dei primi protocolli;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 14 maggio 1992 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995;

considerando che la Comunità ha interesse a approvare il protocollo precitato,

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità <sup>(3)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.

<sup>(3)</sup> La data d'entrata in vigore sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

## PROTOCOLLO

**che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995**

*Articolo 1*

In virtù dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 maggio 1992, sono concesse a 42 navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e a 8 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare contemporaneamente nella zona di pesca malgascia.

*Articolo 2*

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato forfettariamente ad un minimo di 1 350 000 ecu per la durata del presente protocollo, pagabili in tre quote annue uguali. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1, a concorrenza di un peso di catture nella zona malgascia di 9 000 t all'anno di tonnidi; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente; tuttavia, indipendentemente dalle catture effettivamente realizzate, l'importo della partecipazione finanziaria è limitato ad un massimo di 750 000 ecu all'anno.

*Articolo 3*

Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità parteciperà inoltre al finanziamento, a concorrenza di 375 000 ecu, di un programma scientifico malgascio destinato a migliorare le conoscenze sulle specie altamente migratrici che vivono nella regione dell'Oceano Indiano in cui è situato il Madagascar.

Su richiesta del governo del Madagascar, tale partecipazione potrà assumere la forma di un contributo alle spese di riunioni internazionali destinate al miglioramento di dette conoscenze e della gestione delle risorse alieutiche.

*Articolo 4*

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità agevolerà l'accesso dei cittadini malgasci agli istituti degli Stati membri, mettendo a loro disposizione borse di studio o di formazione pratica della durata massima di cinque anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Il costo totale di queste borse è limitato a 450 000 ecu, corrispondenti a circa 450 mesi sussidiari. Queste borse possono essere utilizzate anche in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.

*Articolo 5*

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

*Articolo 6*

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 maggio 1992.

*ALLEGATO***Condizioni per l'esercizio della pesca nella zona di pesca malgascia da parte dei pescherecci della Comunità****1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

Previo pagamento del canone da parte degli armatori, le competenti autorità della Comunità presentano alle competenti autorità malgascie una domanda per ciascun peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo. La domanda deve essere compilata nel formulario appositamente previsto dal Madagascar, conforme al modello riportato nell'appendice 1.

Le autorità malgascie rilasciano quindi la licenza di cui all'articolo 4 dell'accordo alla delegazione della Commissione delle Comunità europee ad Antananarivo entro il termine di 15 giorni lavorativi.

Gli armatori delle navi tonniere sono tenuti a farsi rappresentare da un agente marittimo nel Madagascar.

**2. Validità delle licenze**

Le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili. Ciascuna licenza viene rilasciata per un peschereccio determinato e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di forza maggiore, la licenza di un peschereccio può essere sostituita da una licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L'armatore di quest'ultimo consegna la licenza annullata al Ministero malgascio incaricato della pesca, per il tramite della delegazione della Commissione delle Comunità europee.

Nella nuova licenza si deve indicare:

- la data del rilascio;
- il fatto che essa annulla e sostituisce quella del peschereccio precedente.

**3. Pagamento delle licenze**

I canoni di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissati a 20 ecu per tonnellata di tonno catturata nella zona di pesca malgascia.

Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato all'Erario malgascio di una somma forfettaria annua di 1 000 ecu per tonniera con reti a circuizione e di 500 ecu per peschereccio con palangari di superficie.

**4. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori**

Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca malgascia. Detto formulario potrà essere eventualmente sostituito durante il periodo di applicazione del protocollo in vigore da qualunque altro documento redatto allo stesso scopo da un'organizzazione internazionale competente per la pesca del tonno nell'Oceano Indiano, previo accordo della Commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di pesca.

Le schede, leggibili e firmate dai comandanti, vengono trasmesse quanto prima possibile all'ORSTOM o all'Istituto oceanografico spagnolo, che procedono al loro trattamento. Ogni tre mesi, o al più tardi tre mesi dopo la fine di ciascuna campagna, dette schede, precedentemente trattate dagli istituti scientifici, vengono inviate dalla Comunità europea al Ministero malgascio responsabile per la pesca.

In caso di mancato rispetto di tale disposizione, le autorità malgascie si riservano il diritto di sospendere la licenza del peschereccio contravventore fino a quando non siano state espletate le formalità prescritte.

Entro il 15 aprile gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annua e lo trasmette alle autorità malgascie per osservazioni.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione delle Comunità europee entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per assolvere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

#### 5. Comunicazioni radio

Il comandante notifica almeno 24 ore prima alla radiostazione costiera di Antsiranana o mediante telex che intende entrare nella zona di pesca malgascia.

La frequenza radio e il numero telex saranno indicati nella licenza.

#### 6. Osservatori

Su richiesta delle autorità malgascie, le navi tonniere prendono a bordo un osservatore. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità malgascie, ma in linea di massima egli non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esecuzione dei propri compiti.

L'armatore versa al governo malgascio, tramite il proprio agente marittimo, 10 ecu per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniere.

Qualora una nave tonniere con a bordo un osservatore lasci la zona di pesca malgascia, devono essere prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa tornare quanto prima nel Madagascar a spese dell'armatore.

#### 7. Imbarco di marinai

Per la flotta tonniere con reti a circuizione, vengono imbarcati permanentemente per la durata della campagna due marinai malgasci.

Se il Madagascar non ha candidati da proporre, questi impegni sono sostituiti da una somma forfettaria equivalente al 50 % dei salari di detti marinai in funzione della durata della campagna; la somma in questione sarà destinata alla formazione di pescatori malgasci.

#### 8. Zone di pesca

Le zone di pesca accessibili ai pescherecci della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 2 miglia marine.

Se le autorità malgascie decidono di installare dispositivi sperimentali di insediamento del pesce, esse ne informano la Commissione delle Comunità europee nonché gli agenti marittimi degli armatori interessati, indicando le coordinate geografiche di questi dispositivi.

Dal trentesimo giorno dopo tale notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia da detti dispositivi. L'eventuale loro smantellamento deve essere comunicato senza indugio alle stesse parti.

#### 9. Uso delle attrezzature portuali

Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali.

#### 10. Ispezione e sorveglianza delle attività di pesca

I pescherecci che hanno ottenuto una licenza permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario malgascio incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

#### 11. Trasbordo

In caso di trasbordo di pesci, le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione consegnano ad una società o ad un organismo designato dalle autorità malgascie competenti per la pesca i pesci che essi non conservano.

*Appendice 1***FORMULARIO DI UNA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA**

1. Validità: dal ..... al .....
2. Nome del peschereccio e bandiera: .....
3. Nome dell'armatore: .....
4. Porto e numero di immatricolazione: .....
5. Tipo di pesca: .....
6. Dimensione delle maglie autorizzata: .....
7. Lunghezza del peschereccio: .....
8. Larghezza del peschereccio: .....
9. Stazza lorda: .....
10. Capacità di stivaggio: .....
11. Potenza del motore: .....
12. Materiale di costruzione: .....
13. Numero abituale dei membri d'equipaggio: .....
14. Apparecchiature radioelettriche: .....
15. Indicativo di chiamata: .....
16. Nome del comandante: .....

Le informazioni di cui sopra sono fornite sotto la piena responsabilità dell'armatore o del suo rappresentante.



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

**Invito a presentare proposte nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare (1991-1994) per il settore I - analisi degli approcci e modellazione**

(92/C 201/15)

A seguito delle decisioni del Consiglio in merito al terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico <sup>(1)</sup> e al programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare <sup>(2)</sup>, la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un bando di gara nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare <sup>(3)</sup>.

In ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione relativa al programma specifico in questione, è stato elaborato un piano di lavoro che definisce nei particolari gli scopi e il tipo di progetti da avviare nonché le relative disposizioni finanziarie.

In mancanza di un numero sufficiente di proposte che soddisfino i criteri generali di valutazione relativamente ad alcuni sottosettori del settore I - analisi delle strategie e modellazione, la Commissione invita a presentare delle nuove proposte che coprano i seguenti temi:

nel sottosettore 1 (del settore I) - analisi delle strategie:

- nuove tecnologie e strumenti economici: valutazione del loro ruolo per l'elaborazione di una strategia R&S nel campo dell'energia,
- competitività e ambiente: valutazione delle opportunità per la R&S nel campo dell'energia,
- modellazione per i paesi dell'Europa centrale e orientale: elaborazione di un quadro specifico per questi paesi per la modellazione energia-ambiente;

nel sottosettore 2 (del settore I) - nuovi metodi:

- costi esterni dei cicli energetici: sviluppi complementari e realizzazione di un quadro di contabilizzazione europeo,
- modelli di equilibrio: sviluppi complementari minori.

I consorzi di organismi che hanno i requisiti per partecipare al programma <sup>(4)</sup> sono invitati a presentare proposte per il settore e gli argomenti previsti dal piano di lavoro specificato precedentemente. Tali proposte dovranno pervenire alla Commissione al più tardi entro il 18. 9. 1992 (16.00).

Le attività relative ai vari settori e temi di ricerca verranno condotte nell'ambito di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico realizzati in compartecipazione finanziaria, secondo le modalità di attuazione stabilite all'allegato III della decisione relativa al programma specifico. Altre attività verranno inoltre condotte nell'ambito delle misure di accompagnamento.

- Il contributo comunitario ai contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria non supera in generale il 50 % del costo totale. Nel caso di università e istituti equivalenti il contributo comunitario può eventualmente anche coprire il 100 % dei costi.
- Possono essere presentate alla Commissione delle Comunità europee proposte di partecipazione da parte di qualsiasi ente giuridico interessato (imprese, istituti di ricerca ed università) con sede nella Comunità o, qualora siano rispettate alcune condizioni particolari, negli altri paesi. Ciascun progetto deve includere almeno due contraenti con sede in Stati membri diversi.
- Ogni informazione relativa alla proposta o al contratto sarà trattata confidenzialmente.

<sup>(1)</sup> Decisione 90/221/Euratom/CEE, GU n. L 117 dell' 8. 5. 1990, vol. 33.

<sup>(2)</sup> Decisione 91/484/CEE.

<sup>(3)</sup> GU n. C 238 del 13. 9. 1991, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Vedi allegato III della decisione relativa al programma specifico in oggetto.

Informazioni dettagliate circa le procedure per la presentazione delle proposte, il tipo di contratto previsto per le proposte selezionate, nonché informazioni complementari sui temi oggetto della ricerca e modalità di formulazione delle domande sono disponibili dopo richiesta scritta presso i servizi della Commissione, dai quali può inoltre essere ottenuta una sintesi dell'attività svolta precedentemente nell'ambito di programmi attinenti. Tutta

la corrispondenza relativa al bando di gara deve essere indirizzata a:

— Commissione delle Comunità europee, DG XII-E, rif. programma energia non nucleare, settore I - analisi degli approcci e modellazione, invito a presentare proposte, rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles, telex COMEU B 21877, telefax (32 2) 236 30 24.

---

#### **Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso n. IV/M.236 — Ericsson/Ascom)**

(92/C 201/16)

L'8 luglio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale Concorrenza (DG IV)  
Merger Task Force  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles

---

#### **Non opposizione da un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso n. IV/M.234 — GECC/AVIS)**

(92/C 201/17)

Il 15 luglio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale Concorrenza (DG IV)  
Merger Task Force  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.160 — Elf Atochem/Rohm & Haas)**

(92/C 201/18)

Il 28 luglio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale Concorrenza (DG IV)  
Merger Task Force  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.




**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**  
Lussemburgo

**EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS**  
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata

Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991

**EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS**  
A guide to the tariff classification of chemicals in the Combined  
Nomenclature



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

**BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:**

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**  
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare ..... **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**

1991 - 643 pagine

ISBN: 92-826-0529-9

N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome: .....

Indirizzo: .....

..... Tel: .....

Data: ..... Firma: .....

1 ECU = 1 550 LIT